



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Servizio: AMMINISTRATIVO-PERSONALE-CULTURA-ECONOMATO

Registro Servizio	n. 26	in data 27-01-2022
--------------------------	--------------	---------------------------

Registro Generale n. 51

Responsabile: DOTT.SSA CASALI BARBARA

OGGETTO:	DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
-----------------	---

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi dove sono definiti gli "Strumenti operativi" riguardanti la struttura organizzativa, il catalogo delle attività, la dotazione organica, il sistema dei profili professionali ed il quadro di assegnazione dell'organico e del personale, nonché le modifiche apportate alla medesima con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017, n. 115/2019, n. 12/2020 e la n. 152/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.12.2021 di attribuzione in capo alla scrivente, a decorrere dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022, dell'incarico di vicesegretario e di posizione organizzativa connessa alla gestione del servizio amministrativo, come meglio dettagliato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 82;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO che:

- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro 4 aprile 2000, n. 119 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

- l’art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con i commi 583 - 585, ha disposto che:
- 1) a decorrere dall’anno 2024 l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei Comuni:
 - a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
 - b) 80 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
 - c) 70 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (euro 9.960,00);
 - d) 45 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro 6.210,00);
 - e) 35 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro 4.830,00);
 - f) 30 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro 4.140,00);
 - g) 29 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro 4.002,00);
 - h) 22 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro 3.036,00);
 - i) 16 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro 3.036,00);
 - 2) l’indennità, in sede di prima applicazione, è adeguata al 45% per l’anno 2022 e al 68% per l’anno 2023, nelle misure indicate in precedenza; la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure riportate al punto 1) nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio;
 - 3) le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori e ai presidenti dei Consigli comunali sono adeguate a quelle da corrispondere ai Sindaci, con l’applicazione delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

PRESO ATTO che a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali tenutesi in data 26.04.2019 per il rinnovo degli organi politici:

- è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Dott. Roberto Francese nonché i componenti del Consiglio Comunale;
- con decreti sindacali n. 5 del 01.06.2019, n. 22 del 19.12.2019 e n. 18 del 10.12.2020 sono stati nominati alla carica di Assessore comunale le seguenti persone:

Cognome e nome	Deleghe conferite
CESA Stefania	Vice Sindaco
ROSSINI Gregorio	Assessore
ROGNONE Laura	Assessore
CANELLA Katia	Assessore

VISTO l’art. 1, comma 584, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede, per i Sindaci dei Comuni con popolazione compresa tra n. 5001 e n. 10.000 abitanti, un’indennità di funzione di euro 4.002,00 corrispondente al 29 % di quella prevista per i presidenti di regione;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 1580 del 5 gennaio 2022, la quale ritiene che gli adeguamenti percentuali del 45% per il 2022 e del 68% per il 2023 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

VISTO l’art. 1, comma 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede, per il Vicesindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio comunale l’applicazione delle percentuali previste dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 119/2000;

VISTO il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

- l’art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli Amministratori in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica dell’Ente;
- l’art. 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell’Ente, ovvero:
 - a) 5% per gli Enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli Enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli Enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall’ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

TENUTO CONTO che questo ente avendo una popolazione residente alla data del 31.12.2020 (penultimo

esercizio precedente) di n. 5774 abitanti, rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica compresa tra n. 5001 e n. 10.000 abitanti;

RICHIAMATO l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 5 in data 5 giugno 2000, la quale in particolare demanda al dirigente competente la determinazione delle indennità e dei gettoni stabiliti nella misura di base prevista dalla tabella A del decreto, con le eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 2;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha previsto la riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità degli amministratori locali;

RITENUTO di dover determinare la misura delle indennità di funzione spettanti:

- al Sindaco per l'anno 2022 nella misura del 45% del differenziale rispetto all'importo totale a regime previsto per l'anno 2024
- al Sindaco per l'anno 2023 nella misura del 69% del differenziale rispetto all'importo totale a regime previsto per l'anno 2024
- ai componenti la Giunta Comunale in applicazione delle norme sopra richiamate;

VISTO l'art. 107, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA

1) DI QUANTIFICARE le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 583, 584 e 585 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, dal D.M. n. 119/2000, dall'articolo 82, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, e delle altre disposizioni citate in premessa come analiticamente riportato nel seguente prospetto:

Carica	DM 119/2000 e successive modificazioni – art 1 co. 54 L. 266/2005	Legge 234/2021 commi 583-587 Anno 2022	Legge234/2021 commi 583-587 Anno 2023	Legge234/2021 commi 583-587 Anno 2024
Sindaco	2.509,98	3.181,39	3.524,55	4.002,00
V. Sindaco	1.254,99	1.590,70	1.762,28	2.001,00
Assessore	1.129,49	1.431,63	1.586,05	1.800,90
Assessore	1.129,49	1.431,63	1.586,05	1.800,90
Assessore	1.129,49	1.431,63	1.586,05	1.800,90

2) DI DARE ATTO che l'art. 82, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e di quantificare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori comunali come segue:

Carica	DM 119/2000 e successive modificazioni – art 1 co. 54 L. 266/2005	Legge 234/2021 commi 583-587 Anno 2022	Legge234/2021 commi 583-587 Anno 2023	Legge234/2021 commi 583-587 Anno 2024
Sindaco (lavoratore dipendente)	1.254,99	1.590,70	1.762,28	2.001,00
V. Sindaco	1.254,99	1.590,70	1.762,28	2.001,00
Assessore	1.129,49	1.431,63	1.586,05	1.800,90
Assessore	1.129,49	1.431,63	1.586,05	1.800,90
Assessore (lavoratore dipendente)	564,75	730,82	793,03	900,45

3) DI DARE ATTO che gli importi corrisposti a titolo di indennità di funzione troveranno copertura, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, nel pertinente capitolo di bilancio come segue:

Cap. 10 codice 01.01-1.03.02.01.001 – “INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E ORGANI ISTITUZIONALI E DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI”

Cap. 11 codice 01.01-1.02.01.01.001 - “I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI”

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 TUEL);
PARERE di regolarità contabile (art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L.
n.174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Robbio, lì 27-01-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ANNALISA MARINONI

PARERE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
(art. 147-bis TUEL sostituito dall'art. 3 comma 1 lett.d) D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.
213/2012).

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA BARBARA CASALI